

R.G. N. 25406/12

SENT. N.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**  
**SEZIONE A**

Composto dai signori magistrati:

- |                    |         |                 |
|--------------------|---------|-----------------|
| - dott.ssa Marina  | TAVASSI | presidente est. |
| - dott. Ferdinando | CIAMPI  | giudice         |
| - dott.ssa Alima   | ZANA    | giudice         |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Oggetto: concorrenza sleale e risarcimento danni extracontrattuale.

Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 29.3.2012

DA

**Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili** (C.F. 97646320586), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Luigi Mansani, Alberto Bellan e Francesco de Leonardis; elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in Via Santa Maria alla Porta 2, 20123, Milano, in forza di procura in atti;

- ATTRICE -

CONTRO

**Ecologia Applicata s.r.l.** (P.IVA 09453070154), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Alberto Tedeschi, Paolo Martinello e Marco Stucchi; elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Via Ludovico da Viadana, 20122, Milano, in forza di procura in atti;

E

**Paolo Broglio** (C.F. BRGPLA51P20F205Q), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Alberto Tedeschi, Paolo Martinello e Marco Stucchi; elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Via Ludovico da Viadana, 20122, Milano, in forza di procura in atti;

- CONVENUTI -

pagina 1 di 20



**Conclusioni delle parti:** come da fogli allegati al verbale dell'udienza del 16.12.14.

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

### **1. Ricostruzione processuale**

Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2012, l'Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili conveniva in giudizio Ecologia Applicata S.r.l. e il Dott. Paolo Broglio, contestando una serie di attività compiute dai convenuti, ed in particolare il rilascio di certificati di biodegradabilità nei termini in seguito meglio descritti. Chiedeva pertanto che tali condotte fossero sanzionate ai sensi degli artt. 2043 e 2598 c.c. (o di altra norma ritenuta applicabile) e che i convenuti fossero inibiti dal proseguire in tali attività e condannati in via solidale al pagamento di un risarcimento del danno in una somma non inferiore ad un milione di Euro. Seguivano le domande consequenziali ed accessorie, quali la fissazione di una penale e la pubblicazione dell'emananda sentenza.

Il 13 luglio 2012 Ecologia Applicata e il Dott. Broglio si costituivano in giudizio; sollevavano, in via preliminare, eccezione di difetto di legittimazione attiva di Assobioplastiche e/o il difetto di legittimazione passiva dei convenuti; nel merito chiedevano di rigettare le domande di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In via riconvenzionale, chiedevano, la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive contenute nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. con la relativa condanna risarcitoria, nonché la condanna delle convenute per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Alla prima udienza del 18 settembre 2012, le parti discutevano le eccezioni preliminari e le domande riconvenzionali svolte dai convenuti. All'esito della discussione, la difesa di parte attrice chiedeva la concessione dei termini per le memorie istruttorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., mentre il difensore dei convenuti insisteva per l'immediata assunzione dell'ordinanza ex art. 89 c.p.c. e, con riferimento alle eccezioni preliminari, chiedeva che la causa fosse rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni. Il P.I., ritenuto che le eccezioni pregiudiziali formulate dai convenuti non meritassero l'immediata rimessione a sentenza, riservava alla decisione definitiva ogni statuizione relativa all'art. 89 c.p.c., ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., fissando udienza per la discussione sui mezzi di prova. In tale udienza, le parti discutevano oralmente le loro richieste istruttorie e il G.I. si riservava di decidere. Con ordinanza del 20 febbraio 2013, il G.I. ammetteva l'interrogatorio formale del Dott. Paolo Broglio, riservando all'esito dell'interrogatorio stesso ogni decisione in merito alle ulteriori richieste istruttorie di parte attrice. Ammetteva altresì i capitoli testimoniali da 1 a 6, 20 e 21 formulati dai convenuti, fissando udienza per l'assunzione



dell'interrogatorio formale del Dott. Broglio e per l'audizione di un teste fra quelli ammessi per parte convenuta il 29 maggio 2013. Dopo un rinvio motivato dall'adesione allo sciopero indetto da un'associazione di categoria di uno dei difensori, il G.I assumeva l'interrogatorio formale del Dott. Paolo Broglio e l'audizione di un teste di parte convenuta, sig.ra Simona Ramponi. Rinviava quindi per l'assunzione degli altri testi indicati da parte convenuta; veniva escusso il sig. Stefano Corinaldesi, mentre l'altro teste, Gerardo Antelmo, non compariva, cosicché la difesa di parte convenuta rinunciava alla sua audizione. Le parti discutevano quindi dell'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate da Assobioplastiche. All'esito della discussione il G.I. ritenuto necessario acquisire i certificati di pretesa biodegradabilità emessi dai convenuti e oggetto di causa, ordinava a Ecologia Applicata e al Dott. Broglio di provvedere al deposito di tali documenti, con i relativi attestati e allegati, entro il 28 febbraio 2014. Su espressa richiesta del difensore di parte convenuta, il G.I. autorizzava i convenuti ad occultare sui documenti esibiti i nominativi dei clienti che avevano commissionato i certificati.

In seguito, Ecologia Applicata e il Dott. Broglio depositavano copia di 77 certificati emessi tra il 2009 e il 2013. All'udienza dell'11 marzo 2014, la difesa di parte attrice rilevava che le convenute, oltre ai nomi dei clienti, avevano occultato anche il nome del prodotto oggetto di tali certificazioni, e che tale occultamento era in contrasto con l'ordine di esibizione del G.I. e rendeva impossibile per l'attrice una valutazione completa, ad esempio, dell'ambito di diffusione di tali documenti. La difesa di parte convenuta allegava che il tabulato allegato alla memoria depositata il 28 febbraio 2014 conteneva la suddivisione dei materiali testati tra imballaggi, capsule per caffè e non imballaggi, aggiungendo che Ecologia Applicata non era in grado di conoscere l'uso che i suoi clienti avrebbero fatto del materiale testato. All'esito di tale udienza, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 dicembre 2014. All'udienza di precisazione delle conclusioni, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Dopo il deposito delle memorie conclusive, la causa veniva decisa nell'odierna camera di consiglio.

## **2. Le eccezioni preliminari dei convenuti**

La difesa delle parti convenute ha preliminarmente sollevato eccezione di legittimazione attiva in capo a parte attrice e di legittimazione passiva in capo ai convenuti.

### **2.1. Eccezione di carenza di legittimazione attiva**

I convenuti, nel sostenere la carenza di legittimazione attiva in capo all'Associazione, affermano che tale legittimazione non possa trovare fondamento sugli scopi statutari della stessa e/o del disposto dell'art. 2601 c.c., poiché nel caso di specie non vi sarebbe né un'indebita appropriazione di pregi



specifici, né un discredito dei prodotti dei suoi consociati. Afferma inoltre che la carenza di legittimazione attiva sarebbe ancora più evidente con riferimento alla domanda di natura risarcitoria avanzata da parte attrice, poiché l'art. 2601 c.c. limiterebbe il suo intervento solo alle azioni repressive, non contemplando invece le azioni risarcitorie.

La difesa di parte attrice, al contrario, sostiene di essere legittimata ad agire in questo giudizio ai sensi dell'art. 2601 c.c., richiamando i suoi scopi statutari e la circostanza di rappresentare oltre trenta membri, tra i soggetti attivi in tutti i livelli della filiera del settore bioplastico.

Il Collegio ritiene che parte attrice abbia legittimazione attiva. Infatti, come è possibile verificare dal documento 46 di parte attrice (estratto del sito contenente l'elenco soci), essa raggruppa un numero consistente di società facenti parte del settore e fra queste alcune notoriamente di grande importanza (quali Novamont, BASF Italia e altre), cosicché la stessa ai sensi dell'art. 2601 c.c. è legittimata ad agire in giudizio per contrastare una condotta che ritiene, come nel caso di specie, pluri-offensiva, in quanto asseritamente integrante appropriazione di pregi e denigrazione ai danni dell'intera categoria degli associati.

D'altra parte, in forza dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione stessa (documenti 1 e 47 di parte attrice), tra i suoi obbiettivi (o scopi) vi è quello di "promuovere in Italia la produzione, distribuzione ed utilizzazione delle bioplastiche ..." ed è ragionevole che tale promozione si concretizzi anche nella protezione del settore contro pratiche scorrette e concorrenza sleale, come viene spiegato nella pagina di presentazione tratta dal sito internet di Assobioplastiche (vedi estratto sub doc. 48 del fascicolo dell'attrice).

L'eccezione inerente alla mancanza della titolarità dell'azione risarcitoria in capo all'attrice attiene al merito e sarà esaminata in seguito.

## **2.2. Eccezione di carenza di legittimazione passiva**

Le convenute hanno sollevato anche eccezione di carenza di legittimazione passiva. La s.r.l. Ecologia Applicata sostiene di non essere né in rapporto di concorrenza diretta con l'associazione attrice – configurazione che peraltro, a suo dire, farebbe ricadere l'azione al di fuori dell'art. 2601 c.c. e nell'ambito dell'art. 2598 c.c. – né in rapporto concorrenziale con i consociati di quest'ultimo. Il dott. Broglio fa valere gli stessi motivi formulati dalla società, in particolare la mancanza di un rapporto concorrenziale con parte attrice, e sostiene di non poter essere qualificato "terzo interposto", come assunto da parte attrice, operando sostanzialmente come un unico soggetto con la società di cui è titolare.



La difesa di parte attrice, replicando sul punto, afferma che l'emissione dei certificati di biogradabilità da parte dei convenuti sia pacifica in giudizio, e di conseguenza che sia pacifica la loro legittimazione passiva in merito alle domande formulate da Assobioplastiche.

Anche su questo punto, il Collegio ritiene che l'eccezione dei convenuti debba essere rigettata. Infatti, a prescindere dall'accertamento circa la liceità o meno delle condotte denunciate dall'Associazione, risulta pacifico che i convenuti abbiano posto in essere tali condotte e che queste si pongano astrattamente in contrapposizione con le finalità dell'Associazione, da una parte, e gli interessi dei suoi membri, dall'altra. Da tali rilievi consegue che entrambi i convenuti abbiano piena legittimazione passiva a fronte delle allegazioni e domande formulate da parte attrice.

### **3. Le condotte contestate alle convenute**

Deve innanzitutto premettersi che non è contestata nel giudizio la circostanza che il dott. Broglio e la s.r.l. Ecologia Applicata di cui il medesimo è socio di maggioranza e amministratore unico (vedi visura camerale sub doc. 15 di parte attrice e doc. 14 di parte convenuta) abbiano rilasciato, a richiesta delle imprese interessate, i certificati depositati in atti. Il dott. Broglio stesso, in sede di interrogatorio formale tenutosi all'udienza del 16 ottobre 2013, ha dichiarato che dal 2009 al 2013 sono stati rilasciati n. 78 certificati. Il dott. Broglio ha altresì dichiarato che “a volte” il certificato era accompagnato da un attestato riassuntivo; tra i 77 certificati depositati – il certificato n. 74 non è stato depositato – tale attestato non è presente in n. 23 certificati (i nn. 4, 5, 7, 10, 20, 22, 41, 42, 50, 51, 55, 58-60, 62, 65, 70, 72, 73 e 75-78).

I certificati (talvolta scritti in lingua inglese) sono titolati “test di biodegradabilità” o “test di biodegradabilità di materia plastica” o simili, e sono composti da una premessa, tecnica e/o normativa, dalle risultanze di laboratorio riportate in tabelle e grafici, in isolati casi da raffigurazioni fotografiche mostranti lo stato di biodegradazione del prodotto dopo un determinato lasso di tempo, dalle conclusioni ed infine, ove presenti, dagli attestati riassuntivi.

Gli elementi più rilevanti riguardano le conclusioni ed i certificati, dal momento che appare indubbio che un soggetto non esperto nel settore concentrerebbe la propria attenzione sui risultati dei test condotti. Nelle conclusioni viene riportato il livello percentuale di biodegradabilità registrato durante l'arco temporale di 90 o 180 giorni (pochi i 60 o 84 gg.), nonché una stima dei giorni necessari perché il prodotto raggiunga una biodegradabilità del 100%.

La conclusione, in quasi tutti i certificati, certifica che il manufatto analizzato è conforme alla Direttiva CE 94/62 “in riferimento alla biodegradazione aerobica” e talvolta anche la presenza di una “compostabilità intrinseca derivante dall'applicazione della norma UNI EN ISO14855”.



Infine, gli attestati, firmati dal dott. Broglio come “direttore scientifico”, riferiscono che i test sono effettuati “secondo il protocollo ‘Determinazione della biodegradabilità aerobica ultima in condizioni di compostaggio controllate - ISO 14855’” e in ragione della prova derivante dai test garantiscono (“attestano”) – tranne in pochi isolati casi in cui non fanno nessun riferimento a tale normativa o in cui attestano il rispetto dei dettami della norma UNI EN 13432 – la conformità dei manufatti analizzati alla Direttiva CE 94/62. La maggior parte degli attestati riporta altresì la percentuale di biodegradabilità accertata nel periodo di analisi (sempre 90 o 180 giorni).

Nel più ampio spettro di tale attività certificatrice svolta dai convenuti, la difesa di parte attrice lamenta la presenza di numerosi illeciti anticoncorrenziali ai sensi dell’art. 2598 c.c. e che cagionerebbero un danno ingiusto alla categoria degli associati ai sensi dell’art. 2043 c.c.. In particolare, le doglianze formulate possono essere divise in tre diversi gruppi:

- i. i convenuti non potrebbero svolgere l’attività di enti certificatori per conflitto di interessi e carenza del certificato di accreditamento;
- ii. nell’ambito dell’attività di certificazione svolta i convenuti farebbero riferimento a leggi non applicabili, proporrebbero interpretazioni sbagliate delle stesse, affermerebbero falsità circa il quadro normativo e farebbero espresso uso di un “modello matematico/statistico” inventato;
- iii. infine, millanterebbero titoli e convenzioni inesistenti e genererebbero (anche tramite il metodo di redazione dei certificati) un falso affidamento presso il pubblico.

La difesa dei convenuti replica su ogni punto, proponendo una diversa interpretazione delle varie normative vigenti e contestando quella adottata dall’attrice.

Per affrontare le diverse problematiche da risolvere, appare utile affrontare in modo distinto i tre gruppi di comportamenti di cui sopra.

### **3.1. L’attività di certificatori**

Parte attrice sostiene che le regole riguardanti l’attività di certificazione sono stabilite dallo standard internazionale ISO/IEC 17065 elaborato dall’ISO (“*International Organization for Standardization*”) e dall’IEC (“*International Electrotechnical Commission*”) e prodotto sub documento 27. Sostiene che gli articoli 4.2 e seguenti dello standard dettino rigorose norme volte ad assicurare l’imparzialità del certificatore e che, a seguito dell’emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 e del D.M. del 22 dicembre 2009, gli operatori che vogliono svolgere tale attività in Italia devono chiedere l’accreditamento ad un apposito organismo di accreditamento, denominato Accredia – Ente Unico Italiano di Accreditamento – che svolgerebbe sia una valutazione *ex ante* sulla conformità del richiedente, sia una vigilanza *ex post* sul perdurare del rispetto dei requisiti e sulla regolare attività di certificazione dello stesso.



L'Associazione, ricostruito il piano normativo in tal senso, asserisce che le convenute violerebbero entrambe le regole. In primo luogo, infatti, afferma che Ecologia Applicata ha rilasciato i certificati in assenza del relativo potere, non essendosi mai accreditata presso Accredia. In secondo luogo, afferma che Paolo Broglio abbia agito in violazione delle regole d'imparzialità e in palese conflitto di interessi, avendo certificato la biodegradabilità di plastica trattata con ECM, un additivo chimico che il dott. Broglio avrebbe contemporaneamente promosso per conto della società Italcom s.r.l., con cui aveva avuto anche altre collaborazioni. Inoltre, afferma che il convenuto si sarebbe anche occupato della pubblicizzazione sul mercato di alcuni prodotti da lui certificati, come per il caso delle capsule di caffè "Meseta".

La difesa di parte convenuta invece afferma che il Regolamento n. 765/2008 si rivolgerebbe solo agli Stati Membri e agli organismi nazionali di accreditamento, e non ai privati. Afferma che, per i soggetti interessati all'accREDITAMENTO da parte dell'organismo nazionale, il Regolamento non conterrebbe disposizioni vincolanti e l'accREDITAMENTO avrebbe natura meramente volontaria. Sostiene inoltre che Ecologia Applicata non possa essere qualificata come "ente di certificazione", non svolgendo alcuna attività di natura pubblicistica.

Tale ultimo assunto di parte convenuta, tuttavia, non coglie nel segno e non è condiviso dal Collegio. Infatti, sebbene l'attività certificatrice svolta dai convenuti non abbia natura pubblica, essa può ben definirsi appunto come attività certificatrice, stante il rilascio di numerosissimi certificati operato da questi ed il tenore dei certificati stessi, i quali indubbiamente risultano avere la finalità di garantire ai clienti un attestato comprovante il rispetto delle norme di legge in virtù della presenza nei diversi prodotti di determinate qualità di biodegradabilità. In particolare, è bene rammentare che la presente controversia non verte sulla titolarità o meno in capo ai convenuti del diritto di rilasciare certificazioni (sugli esiti delle analisi eseguite), quanto sul contenuto delle certificazioni medesime e sul *modus operandi* con cui gli stessi hanno svolto tale attività.

Tralasciando dunque la questione dell'accREDITAMENTO ai sensi del Regolamento n. 765/2008, non pare essere discutibile che l'attività di rilasciare certificati, sebbene non dotata di natura pubblicistica, non possa essere svolta senza il rispetto di principi d'imparzialità e correttezza. Tali obblighi, prima ancora che dagli standard richiamati e prodotti da parte attrice, provengono dai principi di correttezza professionale sanciti dalla normativa nazionale. Il conflitto d'interessi prospettato da parte attrice sembra essere presente sia con riferimento all'attività svolta per conto della società Italcom (vedi documenti 11, 12, 13 e 20 dell'Associazione), produttrice dell'additivo chimico ECM utilizzato in moltissimi manufatti certificati, sia con riguardo alla certificazione sulle capsule di caffè "Meseta" (sub doc. 23 dell'attrice), prodotte da Co.Ind. s.c., per la quale il dott. Broglio curava come "responsabile"





una rubrica – all’interno del sito internet della stessa società – intitolata “le vostre domande più frequenti” (doc. 28 di parte attrice).

Anche la metodologia con cui sono stati redatti i certificati, ed in particolare gli attestati, sulla quale si tratterà anche nei prossimi paragrafi, si configura come confusoria, generando la convinzione che si tratti di certificazioni pubbliche ed essendo, al contrario di quanto affermato dai convenuti, estremamente diversa rispetto a quella adottata dal certificato rilasciato da Chelab (prodotto dai convenuti sub doc. 57 e da parte attrice sub doc. 79); quest’ultimo, oltre a non includere alcun attestato e non potersi neanche denominare quale certificato (è infatti denominato “Rapporto di Prova”), si limita a fornire dei dati di laboratorio e non adotta lo stile utilizzato nelle conclusioni dei certificati dei convenuti (in cui la dichiarazione di conformità viene messa in forte evidenza).

Il Collegio ritiene che tale condotta non rispetti i suddetti principi di correttezza professionale e che debba essere tenuta in considerazione nella valutazione circa il compimento dell’illecito di concorrenza sleale addebitato.

### **3.2. I certificati emessi dalle convenute**

Il secondo, e più corposo, gruppo di addebiti formulato dalla difesa dell’Associazione, riguarda direttamente i certificati emessi da Ecologia Applicata e le attestazioni ivi contenute. In particolare, afferma che tali attestazioni siano “false” e contrarie alle norme vigenti, avendo (a) dichiarato la conformità alla c.d. Direttiva Imballaggi (la Direttiva 94/62/CE prodotta da parte attrice sub documento 29) prodotti che non sono imballaggi; (b) attestato la biodegradabilità dei prodotti esaminati in ragione della loro “positività” allo standard ISO 14855, quando questo definisce solo le modalità di svolgimento del test di biodegradabilità senza indicare alcuna soglia quantitativa, le quali sono invece stabilite per gli imballaggi dalle norme tecniche UNI EN 13432 e per i non imballaggi dalle norme tecniche UNI EN 14995; (c) concluso sulla integrale biodegradabilità di prodotti in base ad un modello matematico/statistico inventato e (d) elaborato dei criteri di determinazione della biodegradabilità assenti nei testi normativi di riferimento.

I convenuti contestano integralmente la ricostruzione svolta da parte attrice. Sul primo punto sostengono che la difesa di parte attrice erroneamente qualifica come non imballaggi molti dei manufatti analizzati nei certificati (quali *compound*, granuli di plastica, film plastici e altri), ove invece molti di questi materiali, sebbene non si qualificano come imballaggi di per sé, erano destinati a tale prodotto finale. Affermano poi che le modifiche alla Direttiva 94/62 introdotte dalla Direttiva 2013/2 abbiano definitivamente incluso le capsule da caffè nella categoria degli imballaggi. Infine, sostengono che anche laboratori terzi di stimata professionalità e la consulenza resa da ISS in un procedimento innanzi l’AGCM abbiano analizzato manufatti non imballaggi sulla base delle norme EN 14855 (vedi





docc. 57, 47 e 2 di parte convenuta), dal che si desumerebbe che l'operato del dott. Broglio e di Ecologia Applicata sarebbe conforme a quanto fatto da altri laboratori, la cui correttezza è riconosciuta dall'attrice stessa.

Su questo ultimo punto il Collegio rileva che parte attrice non lamenta l'utilizzo delle norme tecniche procedurali per i non imballaggi, ma la certificazione di conformità di questi ultimi alla Direttiva 94/62, la quale ai sensi del suo art. 2 si applica unicamente agli imballaggi. I "certificati di analisi" - come osservato al punto precedente si tratta di rapporti di prova, non di certificati - rilasciati dai laboratori Chelab (di cui sopra) e SSCCP (sub doc. 47 dei convenuti) si limitano ad analizzare i manufatti seguendo le norme tecniche procedurali EN 14855, senza nessun riferimento ad una conformità del manufatto stesso alla Direttiva 94/62. Dello stesso tenore pare essere la consulenza resa da ISS e cui si rifà il provvedimento dell'AGCM n. 21942 (documento 2 di parte convenuta, pagine 50 e 51). Dunque si deve concludere che la presunta conformità dell'operato dei convenuti all'operato degli altri laboratori richiamati è infondata.

Per quanto riguarda le capsule da caffè e le bustine di carta da filtro (la cui qualificazione fornita dall'attrice quali bustine da tè è contestata da parte convenuta) si deve rilevare quanto segue. La Direttiva 2013/2 del 7 febbraio 2013 è stata emanata al fine di chiarire la definizione di "imballaggio" (vedi considerando 3) e a tal proposito ha fornito all'Allegato I una lista di esempi illustrativi. Tra gli articoli considerati imballaggio sono presenti "*capsule per sistemi erogatori di bevande (caffè, cioccolata e latte) che sono lasciate vuote dopo l'uso*". Tra quelli non considerati imballaggio, invece, sono presenti sia le "*capsule per sistemi erogatori di caffè, sacchetti di alluminio per caffè e bustine di carte per caffè filtro che si gettano insieme al caffè usato*", sia le "*bustine di tè*". Le capsule di caffè della Biodé e della Meseta certificate dai convenuti (documenti 22 e 23 di parte attrice) rientrano sicuramente nella seconda categoria, poiché dopo l'utilizzo la polvere di caffè usata rimane all'interno delle capsule, che pertanto non sono vuote. Queste ultime, di conseguenza, devono essere considerate 'non imballaggi' ai sensi della normativa europea. Per quanto riguarda le bustine di carta filtro di cui ai certificati nn. 52-55, si deve parimenti concludere che queste rientrino nella categoria dei non imballaggi.

Infine, per quanto riguarda i materiali grezzi di cui ai certificati indicati a pagina 44 della comparsa conclusionale dell'Associazione, le affermazioni della difesa di parte convenuta relative al fatto che tali materiali erano destinati a prodotti finali rientranti nella categoria di imballaggi risulta in contrasto con quanto dichiarato dal dott. Broglio in sede di interrogatorio formale. Quest'ultimo ha infatti affermato che a volte non era nota la destinazione di alcuni materiali portati da un cliente, smentendo di fatto



quanto affermato negli scritti difensivi. Pertanto, il Collegio ritiene che le doglianze di parte attrice sul punto siano fondate.

In risposta alle ulteriori contestazioni formulate da parte attrice, la difesa dei convenuti replica sostenendo che nei certificati si facesse riferimento semplicemente all'utilizzo della norma procedimentale ISO 14855 e che la norma UNI EN 13432 si riferisca ai materiali biodegradali e compostabili, mentre per la sola biodegradabilità si potrebbero configurare diversi livelli a condizione che questa sia misurabile con la norma tecnica procedimentale. Afferma che il modello utilizzato per calcolare il tempo necessario perché la biodegradazione raggiunga il 100% sia un modello matematico di calcolo studiato dal dott. Broglio e che non possa definirsi "misterioso". Infine, sostiene che nei certificati è attestata la compostabilità solo in due casi nei quali si è riscontrato il rispetto dei requisiti dello standard UNI EN 13432 e che la citata "presunzione di conformità", presente in alcuni certificati, non è la base della determinazione della biodegradabilità, ma piuttosto il contrario, come da interpretazione di parte convenuta della direttiva imballaggi.

Sul punto il Collegio ritiene necessario fare chiarezza sui requisiti normativi necessari per poter definire un materiale "biodegradabile". Tale definizione non è fornita né dalla Direttiva 94/62, che fornisce invece la definizione di "imballaggio", né dallo standard ISO 14855. Quest'ultimo (prodotto nella versione in lingua inglese come documento 36 da parte attrice) fornisce invece un metodo per la determinazione della biodegradabilità aerobica ultima di materiali plastici ("*specifies a method for the determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastics*"). La definizione di biodegradabilità per gli imballaggi è invece fornita dalle norme tecniche UNI EN 13432, le quali sono state recepite in lingua italiana e hanno assunto lo status di norma nazionale italiana (vedi la "premessa nazionale" alla pagina II sub documento 3 di parte attrice). A riprova del recepimento delle norme UNI EN 13432 vi sono pure i richiami operati da alcune leggi italiane, quali l'articolo 2 del Decreto Legge n. 2 del 25 gennaio 2012 (convertito in legge 24 marzo 2012, n. 28) e l'articolo 1, commi 1129 e 1130, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (sub. documento 7 di parte attrice). Quest'ultimo, pur non richiamando direttamente tale standard, fa un richiamo alle norme tecniche approvate a livello comunitario.

Le norme UNI EN 13432 forniscono la definizione sia di compostabilità che di biodegradabilità (la quale viene considerata uno dei requisiti della prima). Quest'ultima è definita al punto 4.2.3 che richiama i criteri e livelli di accettazione indicati nell'appendice A.2; tale appendice chiarisce che la percentuale di biodegradazione deve essere pari almeno al 90% in totale o al 90% della degradazione massima di una sostanza di riferimento idonea in un periodo massimo di 6 mesi. Quest'ultimo è quindi



il parametro da rispettare per poter definire un imballaggio quale biodegradabile (in termini di biodegradazione aerobica).

Per quanto riguarda i materiali plastici, la norma tecnica di riferimento è la UNI EN 14995. Questa risulta speculare alla UNI EN 13432, definendo la biodegradabilità al punto 4.2.3 che a sua volta richiama all'appendice A.2, la quale indica gli stessi valori di biodegradabilità minima del 90% in massimo 6 mesi.

Dalla premessa di cui sopra, deriva che l'interpretazione fornita da parte convenuta risulta errata e che per poter affermare che un imballaggio o un materiale plastico siano biodegradabili bisogna rispettare tali parametri. Dunque affermare che un materiale (a prescindere che sia imballaggio o no) rispetti la Direttiva 94/62 per la biodegradazione aerobica senza il rispetto né un richiamo della norma tecnica risulta una operazione scorretta. Inoltre, sebbene sia vero che molti attestati fanno un richiamo alla norma ISO 14885 quale protocollo procedimentale, in alcuni certificati le affermazioni relative a tale norme presenti nelle conclusioni risultano effettivamente ingannevoli (ad esempio vedi i certificati 35 e 41).

Le ulteriori doglianze formulate da parte attrice, in particolare l'utilizzo del modello matematico / statistico per pervenire ad un calcolo del tempo necessario per una biodegradazione integrale, la certificazione di compostabilità intrinseca e i riferimenti alla "presunzione di conformità", hanno una incidenza sicuramente minore nell'illecito in questione, e possono dirsi assorbite nelle condotte già analizzate.

### **3.3. I titoli vantati dalle convenute**

Parte attrice infine afferma che i convenuti avrebbero millantato titoli inesistenti per dare più credibilità alla propria attività. In particolare, lamenta la definizione di "Organizzazione Scientifica di Ricerca" data a Ecologia Applicata, l'utilizzo di titoli accademici e la rappresentazione di convenzioni inesistenti con l'Università degli Studi di Milano e il particolare modo con cui sono stati redatti i certificati, propedeutico, secondo l'attrice, per farli percepire come provenienti da un ente pubblico di certificazione.

I convenuti contestano anche tali addebiti. Affermano che la definizione di Ecologia Applicata quale "Organizzazione Scientifica di Ricerca" non ha alcun profilo di illiceità e risulta coerente con l'attività svolta dalla stessa, come risulterebbe dai documenti nn. 31-43 da questi depositati. Tali documenti dimostrerebbero altresì che il dott. Broglio ha avuto intensi, continui e qualificati rapporti con il mondo universitario, tali da giustificare e rendere "del tutto comprensibile il fatto che allo stesso possa essere occasionalmente attribuita la qualifica di 'professore'" (nelle parole dei convenuti a pagina 53 della loro comparsa conclusionale). Quanto al riferimento alla convenzione con l'Università Statale di



Milano, la difesa di parte convenuta afferma che esso sia stato eliminato a partire dal 2012 e che in ogni caso il riferimento risulta sostanzialmente corretto poiché Ecologia Applicata è stata effettivamente convenzionata con tale università per un periodo ultra decennale e per gli effettivi rapporti intercorrenti quasi ininterrottamente tra i convenuti e l'università in questione. Infine, i convenuti affermano che la forma grafica dei certificati costituisca, al contrario di quanto asserito da parte attrice, un elemento fondamentale per evitare effetti ingannevoli e confusori, essendone evidenziati i contenuti ed essendovi uno specifico riferimento alle percentuali ed ai tempi di biodegradabilità riscontrati sui prodotti analizzati.

Il Collegio ritiene che i profili qui dedotti da parte attrice siano ulteriori elementi rilevanti nell'integrazione della condotta illecita svolta dai convenuti. Ancora una volta giova ricordare che tali elementi, di poco conto se presi singolarmente, siano nel loro insieme idonei a generare un effetto ingannevole presso il pubblico, effetto rilevante ai fini dell'analisi dell'illecito concorrenziale ai sensi dell'art. 2598 c.c..

Di per sé la definizione della s.r.l. quale "Organizzazione Scientifica di Ricerca" non sembra essere scorretta; infatti, i documenti di parte convenuta nn. 35-43 provano che questa, tramite il lavoro del dott. Broglio, effettivamente svolge attività di ricerca nel settore scientifico. Tuttavia, vista nel più ampio contesto fattuale, anche l'utilizzo di questa denominazione contribuisce a generare nel pubblico il convincimento che i certificati provengano da una organizzazione di natura pubblica, propagando quindi quell'effetto di concorrenza sleale ed ingannevole lamentato da parte attrice.

Le considerazioni della difesa di parte convenuta sull'attribuzione della qualifica di professore al dott. Broglio, che a suo dire sarebbe legittima in virtù dei rapporti continui di questo con il mondo universitario, non possono essere condivise; infatti, la qualifica di "professore" indica una precisa posizione che il dott. Broglio non ricopre, essendo del tutto ininfluenti i rapporti da questo mantenuti con il mondo accademico e della ricerca, e di cui dunque non si può fregiare. Parimenti infondata è l'affermazione di parte convenuta che la dichiarazione resa nel 2008 dal dott. Broglio, in cui affermava di svolgere attività di "professore a contratto", fosse corretta in virtù del rapporto contrattuale con l'Università degli Studi di Milano (documento 38 di parte convenuta). Tale documento, al contrario, smentisce le dichiarazioni del dott. Broglio, essendo una "Convenzione quadro per attività di collaborazione scientifica" avente la durata di un anno come specificato dall'articolo 8 della stessa. In relazione all'episodio dell'intervista al dott. Broglio in occasione del servizio del TG1 sulle bioplastiche (documento 20 di parte attrice), durante la quale è apparsa la dicitura di professore associata alla figura del dott. Broglio, il Collegio non ritiene vi siano elementi sufficienti per determinare se tale dicitura fosse stata inserita per volontà del convenuto o per errore del giornalista,



come asserito da parte convenuta; tuttavia, bisogna rilevare che il dott. Broglio ha utilizzato tale titolo in molteplici occasioni, come documentato da parte attrice (vedi i documenti nn. 50-63 di parte attrice). Il riferimento alla convenzione tra Ecologia Applicata e l'Università degli Studi di Milano, presente sia nei certificati che nella *homepage* della società (documento 16 di parte attrice), risulta altresì ingannevole. Infatti, successivamente alla scadenza della convenzione depositata sub documento 38, e dunque nel periodo rilevante per il presente giudizio, Ecologia Applicata risulta sprovvista di qualsivoglia convenzione con l'università in questione. I convenuti affermano che tale convenzione sarebbe costituita da quella perfezionata nell'aprile 2013 e depositata quale documento 58. Tuttavia, tale convenzione (comunque successiva al rilascio dei certificati) riguarda semplicemente la disponibilità di Ecologia Applicata ad ospitare a titolo gratuito uno stagista dell'Università Statale di Milano per un periodo inferiore a un anno. Il riferimento alla convenzione operato dunque non è giustificato né a livello temporale, né per il tipo di attività svolta. Ed infatti l'Università degli Studi di Milano stessa, nella lettera depositata da parte attrice sub documento 38, ha affermato che il dipartimento di biologia ha stipulato solo due convenzioni con Ecologia Applicata riguardanti il periodo compreso tra il 2005 ed il 2008.

Infine, per quanto attiene alla forma grafica dei certificati, il Collegio ritiene più corretta la prospettazione di parte attrice. Questi, infatti, come già brevemente evidenziato ai paragrafi precedenti, suscitano la sensazione che gli attestati rilasciati dai convenuti abbiano carattere pubblico, sia per la cornice che per la solennità della certificazione che per gli altri elementi grafici. Confrontando tali certificati con i rapporti di laboratorio prodotti in atti e di cui sopra, è del tutto evidente, al contrario di quanto sostenuto dai convenuti, che essi si presentino in maniera molto diversa e suscitino diverse aspettative (vedi anche in seguito).

In conclusione, il Collegio ritiene che tutte queste attività avvalorino la tesi di parte attrice, essendo idonee a creare effetti confusori e ingannevoli rilevanti ai sensi dell'illecito a norma dell'art. 2598 c.c..

#### **4. Profili illeciti delle condotte dei convenuti**

La difesa di parte attrice chiede che le condotte dei convenuti siano sanzionate ai sensi degli artt. 2043 e 2598, nn. 2 e 3, c.c.. Quanto al primo profilo, sostiene che l'attività svolta dai convenuti costituisca "danno ingiusto" a detrimento dell'Associazione e che sia stata posta in essere con dolo o colpa grave. Con riguardo ai profili concorrenziali, afferma che il n. 2 dell'art. 2598 c.c. rilevi perché l'accreditamento e le certificazioni rilasciate dai convenuti costituirebbero una illecita appropriazione di pregi e che siano parimenti violati i principi di correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c..



La difesa di parte convenuta chiede il rigetto delle domande concorrenziali, ritenendo legittime le condotte dei suoi assistiti. Afferma che anche l'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c. non sia configurabile, mancando la prova sul preteso danno e sul relativo nesso di causalità. Infine, sostiene che per tale ultimo illecito si debba anche dimostrare la presenza dell'elemento soggettivo, che in questo caso non sarebbe stato provato, essendo al contrario emersa la piena buona fede dei convenuti.

Il Collegio ritiene che le condotte dei convenuti integrino gli estremi degli illeciti concorrenziali ai sensi dei nn. 2 e 3, art. 2598, c.c.. Infatti, alla luce dell'analisi svolta ai punti precedenti può affermarsi che le doglianze dell'attrice siano fondate. Come già visto, le certificazioni rilasciate, oltre ai profili di mancanza d'imparzialità del certificatore, hanno infatti espresso affermazioni di conformità e attestazioni contrarie alle norme di legge e fortemente ingannevoli. Oltre ai contenuti, anche le modalità adottate dai convenuti hanno contribuito all'illecito concorrenziale, in quanto, da una parte, gli attestati hanno elementi grafici che generano la sensazione che siano attestati pubblici, dall'altra, i convenuti hanno vantato titoli e convenzioni non esistenti nel momento in cui sono state poste in essere le condotte illecite. Queste condotte, dunque, da una parte si configurano come una illecita appropriazione di pregi, dall'altra come una violazione dei principi di correttezza professionale, causa di una scorretta informazione del consumatore, nonché di una pubblicità ingannevole.

D'altra parte, l'Associazione ha provato che le condotte dei convenuti hanno avuto anche ripercussioni nel mercato. Infatti, sono stati commercializzati e pubblicizzati diversi prodotti certificati dal dott. Broglio e da Ecologia Applicata, utilizzando proprio le certificazioni per cui è causa per dichiarare la conformità degli stessi alla Direttiva 94/62 e alle norme tecniche. Parte attrice, infatti, è stata in grado di reperire alcuni materiali pubblicitari utilizzati dalle società certificate dai convenuti (quelle di cui era a conoscenza per aver autonomamente trovato i certificati, avendo i convenuti prodotto le certificazioni oscurando i nomi dei clienti). Tali documenti, prodotti sub docc. 30, 34, 40-44, 66 e 71-74, chiariscono definitivamente l'effetto ingannevole ingenerato dai certificati in parola. Infatti, sebbene sia vero che alcuni dei documenti pubblicitari prodotti riportano anche la percentuale di biodegradabilità specifica evidenziata nei certificati, per altri ciò non è vero, limitandosi ad indicare che il proprio prodotto è stato certificato come conforme alla Direttiva 94/62. In tali pubblicità si trovano poi affermazioni riguardanti la circostanza che la certificazione era stata rilasciata da un'organizzazione scientifica di ricerca ambientale convenzionata con l'Università degli Studi di Milano (vedi per esempio documenti 30 e 43) o che il prodotto era stato certificato biodegradabile avendo superato la prova ISO 14855 (documento 41). Questi documenti provano che l'effetto ingannevole generato dai certificati si ripercuote non solo nei confronti dei consumatori finali, ma quindi anche nei confronti dei clienti stessi dei convenuti.





Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il Collegio ritiene, come da giurisprudenza consolidata, che la conoscenza e applicazione dei principi di legge in merito alla biodegradabilità dei materiali da imballaggi e dei materiali plastici costituiscano degli obblighi precisi per gli imprenditori del settore, gravando su tali soggetti professionali l'onere di controllare scrupolosamente l'esattezza delle informazioni commerciali veicolate sul mercato, onde evitare di incorrere in atti idonei a falsare il gioco concorrenziale e a disinformare i consumatori.

Gli elementi fin qui considerati convincono altresì della sussistenza degli estremi per poter ritenere integrata anche un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c.. Per l'operatività di tale ipotesi può rilevarsi che, affermata la sussistenza del fatto illecito e dell'elemento soggettivo (quantomeno nel suo aspetto colposo), l'ulteriore elemento della produzione di un danno ingiusto riconducibile alle condotte sanzionate deve dirsi parimenti sussistente. E' vero infatti che gli interessi delle imprese di cui l'Associazione attrice è legittimata a porsi quale rappresentante risultano indubbiamente danneggiati dal comportamento posto in essere da parte dei convenuti a vantaggio di imprese che, pur non essendo titolate a fregiarsi della qualifica di biodegradabilità per i propri prodotti (e sul pregio e l'appetibilità di una simile qualifica non possono essere avanzati dubbi), propagano abusivamente ed ingannevolmente presso i consumatori e potenziali clienti la sussistenza di detto pregio.

Del resto, l'Associazione è portatrice anche di un interesse proprio connesso al danno direttamente subito dalla stessa, non essendo revocabile in dubbio che l'immagine dell'Associazione ne risulta danneggiata e l'intera sua attività posta nel nulla – o quantomeno sminuita - a causa di episodi quali quello per cui è causa, in cui imprenditori non aventi diritto si fregino abusivamente delle qualità connesse alla qualifica di biodegradabilità dei prodotti. In tale ultima situazione indubbiamente si devono ritenere concorrenti le parti qui convenute, ai sensi dell'art. 2055 c.c., avendo essi fornito ai predetti imprenditori le certificazioni idonee a far ritenere sussistente la qualifica di cui si discute.

##### **5. Il risarcimento del danno richiesto da parte attrice**

Parte attrice afferma che il rilascio dei certificati abbia creato, e crei tuttora, ingenti danni all'Associazione ed alle sue associate. Tali danni sarebbero costituiti dal lucro cessante derivante dalla perdita di valore commerciale dei termini "biodegradabile" e "compostabile", dal danno emergente consistente nella necessità di porre in essere una campagna informativa volta a ristabilire il corretto funzionamento del mercato, infine dal danno morale e d'immagine subito. Sostiene che il diritto di un'associazione di pretendere un risarcimento sia riconosciuto dalla giurisprudenza ai sensi degli artt. 2600 e 2601 c.c.. Parte attrice chiede che il danno sia liquidato in via equitativa e che comprenda almeno gli utili ottenuti dai convenuti.





I convenuti si oppongono a tale domanda, sostenendo che la perdita di lucro cessante lamentata dall'attrice sia inesistente e comunque non provata, non essendoci alcuna prova circa la perdita di valore commerciale dei prodotti delle sue associate. Secondo i convenuti, anche la presenza del danno emergente non sarebbe dimostrato, non essendovi agli atti traccia di alcuna campagna di controinformazione, né in ordine al suo contenuto, né ai possibili costi. Affermano che il danno morale e d'immagine sia inammissibile nell'ambito dell'azione di cui all'art. 2601 c.c.. In relazione alla giurisprudenza in merito alla risarcibilità del danno ad una associazione richiamata dall'attrice, la difesa di parte convenuta contesta la sua applicabilità al caso di specie, in quanto non sarebbero coinvolti prodotti tipici, quali marchi e nomi commerciali, e poiché le bioplastiche in quanto tali non possono essere considerate "prodotti tutelati". Infine sostiene che la circostanza che l'attrice non abbia offerto alcun elemento di prova neppure in relazione alla sussistenza dei danni lamentati le impedisca di chiedere il risarcimento anche in via equitativa; contesta che si possa fare riferimento ai profitti ottenuti dai convenuti, essendo tale pretesa nuova e quindi inammissibile.

Il Collegio ritiene che al contrario ricorrano tutti i presupposti per pervenire alla liquidazione del risarcimento a favore di parte attrice. Si è già detto, infatti, che l'Associazione è pienamente legittimata a chiedere il risarcimento del danno riferibile alla stessa. Va escluso, infatti, un risarcimento in termini di lucro cessante, spettando questo ai propri rappresentanti, laddove si parli di perdita di guadagno e di quote di mercato in relazione ai prodotti di questi ultimi, per l'operazione per cui è causa realizzata a tutto vantaggio di prodotti altrui. Parimenti non può attribuirsi all'Associazione l'intero utile conseguito dai convenuti con detta operazione, non essendo neppure emerso in causa che l'Associazione fosse legittimata al rilascio di certificazioni simili a quelle di cui si discute ed abbia stessa assolto un simile compito. Tale utile (o meglio i dichiarati profitti) può tuttavia essere assunto come uno dei parametri idonei a pervenire ad una liquidazione equitativa del risarcimento.

Come da orientamento giurisprudenziale consolidato le associazioni a tutela di un determinato prodotto sono legittimate a chiedere il risarcimento dei danni derivanti da concorrenza sleale, e questo può ritenersi sicuramente valido anche qualora non sia coinvolto un diritto di proprietà industriale. Il riferimento della Corte di Cassazione (Cass. 15 novembre 1984, n. 5772), richiamato da parte convenuta, all'immissione nell'ordinamento italiano della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883, ed in particolare al suo articolo 10 ter (introdotto per la prima volta nel testo riveduto all'Aja il 6 novembre 1925), era finalizzato ad ammettere la legittimità a proporre tale domanda anche per le associazioni straniere, ma era accompagnato dall'indicazione che tale legittimazione va riconosciuta in linea generale anche ai sensi dell'art. 2601 c.c., dovendosi dunque ammettere anche nei casi di cd. concorrenza sleale non interferente o pura. Tale orientamento non sembra essere contraddetto neppure



dalle più recenti sentenze di merito che si sono espresse sul medesimo tema (vedi caso Emmentaler, sent. di questa Sez. Impresa del 17.3.2012 n. 3196/12 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché Corte d'appello di Venezia caso Scotch Whisky Association, sent. n. 1666/2004, confermata da Cass. n. 12420/2009).

Il risarcimento del danno, quindi, deve essere liquidato in via equitativa, tenendo conto del numero totale dei certificati ritenuti illeciti (n. 75 certificati) e dei relativi profitti ottenuti dai convenuti.

Non hanno pregio al riguardo i rilievi della difesa dei convenuti circa la cronologia del rilascio di detti certificati. Infatti, sebbene l'Associazione sia nata nel marzo 2011 e alcuni certificati siano anteriori alla sua costituzione, il danno da essi causato si configura quale danno continuo, che si propala nel tempo, dal momento che verosimilmente i suoi effetti si esplicano nell'utilizzo dei certificati stessi protratto e continuo nel tempo.

Secondo le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio formale dal dott. Broglio e non contestate, ogni certificato generava un compenso compreso fra gli €. 3.500 e gli €. 5.000, per un totale quindi compreso tra €. 262.000 e €. 375.000, essendo questo il corrispettivo percepito, a fronte del quale si può ritenere che una parte coprisse i costi (primo fra tutti il costo delle analisi di laboratorio) ed una parte un utile lecito in relazione alle analisi così espletate.

Il Collegio ritiene che il danno equitativamente calcolato, comprendendo in esso anche i possibili costi di un'eventuale campagna idonea a ripristinare sul mercato una corretta informazione circa gli accadimenti in oggetto, possa essere determinato nella misura di €. 1000 per ciascuno degli episodi ritenuti rilevanti, e quindi €. 75.000, con l'aggiunta di ulteriori €. 25.000 per il danno all'immagine, e così in totale € 100.000, somma determinata in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad oggi. Di tale danno sono chiamati a rispondere in via solidale tra loro il dott. Broglio ed Ecologia Applicata, in virtù della compartecipazione di entrambi nelle condotte illecite sopra descritte.

#### **6. Le ulteriori domande dell'attrice e la regolamentazione delle spese processuali**

L'Associazione chiede altresì che venga disposto un provvedimento di inibitoria nei confronti dei convenuti che vieti la reiterazione dell'illecito accertato, la fissazione ex art. 614 bis c.p.c. di una penale per ogni violazione o inosservanza successive all'emanazione della sentenza, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti ivi contenuti e la pubblicazione della sentenza ai sensi degli artt. 120 c.p.c. e 2600 c.c. sui quotidiani "La Repubblica", "Il Sole 24 Ore", "Il Corriere della Sera", sulle riviste di settore "Polimerica", "Plastix" e "MacPlast", nonché nella parte superiore della *homepage* del sito di Ecologia Applicata per il periodo di almeno tre mesi.

La difesa dei convenuti si oppone a tale richieste, sostenendo che esse siano inammissibili prima di tutto per l'insussistenza dell'illecito lamentato da parte attrice e che in ogni caso la stessa attrice ha



dato atto in corso di giudizio che i comportamenti dei convenuti siano cessati già dal 2012. Chiede infine che non sia accolta la domanda di pubblicazione della sentenza in quanto non si sarebbe verificato né un annacquamento del significato dei termini “biodegradabile” e “compostabile”, né un danno all’immagine dell’Associazione.

Alla luce degli accertamenti svolti nei paragrafi precedenti e della totale soccombenza dei convenuti, il Collegio ritiene che le ulteriori misure chieste da parte attrice debbano essere, almeno in parte, accolte. Va infatti inibito ai convenuti di proseguire nei comportamenti oggetto della presente pronuncia o comunque di ripetere la condotta qui sanzionata, ovvero l’ulteriore rilascio di certificati di biodegradabilità con le modalità sopra descritte o con altre analoghe. Fissa, a norma dell’art. 614 bis c.p.c., una penale pari a €. 3.000 per ogni ulteriore violazione e per ogni giorno di ritardo nel dare esecuzione agli ordini di questo provvedimento.

Infine, viene accolta anche la domanda di pubblicazione della presente sentenza, a fini risarcitori e per ristabilire una corretta informazione sul mercato; la pubblicazione viene disposta con le modalità stabilite nel dispositivo, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”, sulla rivista di settore “Polimerica” e sulla *homepage* del sito internet di Ecologia Applicata.

#### **7. Le domande riconvenzionali dei convenuti e la regolamentazione delle spese processuali**

I convenuti hanno formulato domanda ai sensi dell’art. 89 c.p.c. chiedendo la cancellazioni delle espressioni asseritamente sconvenienti ed offensive contenute nell’atto di citazione, nonché il conseguente risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa. Tali espressioni sono indicate al paragrafo 6 della comparsa di costituzione e risposta, nel quale i convenuti lamentano una denigrazione della figura professionale del dott. Broglio e di Ecologia Applicata, tramite le definizioni fornite degli stessi quali soggetti inaffidabili, capaci di “modalità spregiudicate e illegali”, dotati di “fantasia” e autori di “studi pseudo scientifici”, oltre alle accuse di “falso, millantamento di titoli, studi pseudo scientifici, invenzione di sana pianta di criteri di determinazione della biodegradabilità, analisi distorte, interpretazioni tendenziose e illogiche, vere e proprie falsità” e altre (i convenuti segnalano che tali espressioni sono contenute alle pagine 9, 11, 24, 29 e 32 dell’atto di citazione).

Il Collegio ritiene che tale domanda debba essere rigettata mancandone i presupposti. Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. 4 agosto 1999, n. 8411; Cass. 22 febbraio 1992, n. 2188; Cass. 1 marzo 1976, n. 673), presupposto per la condanna ai sensi dell’art. 89 c.p.c. è che le espressioni asseritamente offensive non abbiano alcuna attinenza con l’oggetto della causa. Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dalla difesa di parte attrice attengono direttamente all’oggetto della causa, risultando corrispondenti ai comportamenti imputati dall’attrice ai convenuti; peraltro dette



espressioni non si caratterizzano per una particolare offensività, essendo inserite nel più ampio contesto degli argomenti difensivi utilizzati.

Il Collegio, alla luce degli accertamenti svolti sopra, rigetta anche l'ulteriore domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa di parte convenuta.

Infine, in virtù dell'accertamento dell'illecito e della soccombenza totale dei convenuti, il Collegio accoglie la domanda di liquidazione delle spese processuali formulata dall'attrice. Tali spese sono quantificate ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto n. 55 del 10 marzo 2014, usando lo scaglione previsto per le controversie di valore compreso tra €. 52.000,01 e €. 260.000 a norma dell'art. 5, comma 1, del medesimo decreto e facendo riferimento a quanto effettivamente liquidato. Le spese così calcolate ammontano alla somma complessiva di €. 13.450, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed agli accessori di legge.

### **P.Q.M.**

Il Collegio della Sezione Specializzata Impresa "A" del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:

rigetta tutte le eccezioni processuali di carattere preliminare e pregiudiziale formulate dai convenuti;

accerta e dichiara che le condotte poste in essere dai convenuti Paolo Broglio e Ecologia Applicata s.r.l. e descritte in narrativa integrano l'illecito di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e violazione dei principi di correttezza professionale ai sensi dell'art. 2598, nn. 2 e 3, c.c., nonché responsabilità da fatto illecito extracontrattuale a norma dell'art. 2043 c.c.;

inibisce ai convenuti l'ulteriore rilascio di certificazioni emesse con le modalità descritte in narrativa o con altre analoghe;

fissa la penale di €. 3.000 per ogni ulteriore violazione e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti disposti nella presente sentenza;

condanna i convenuti, in via solidale tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili, danni liquidati in complessivi €. 100.000,00, somma determinata in moneta attuale e comprensiva degli interessi maturati ad oggi, con gli ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;

rigetta le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;

ordina la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano "Il Corriere della Sera" e sulla rivista di settore "Polimerica" per una volta, a caratteri doppi del normale, a cura e spese dei convenuti in solido, ed in caso di inottemperanza entro 30 giorni successivi alla



notifica in forma esecutiva della presente sentenza, a cura dell'attrice, con diritto di ripeterne le spese presso i convenuti a semplice presentazione di fattura;

dispone altresì la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della presente sentenza nella *homepage* del sito di Ecologia Applicata ([www.ecologia-applicata.it](http://www.ecologia-applicata.it)) entro il termine indicato nel punto precedente e per il periodo di giorni sessanta;

condanna i convenuti, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'Associazione Italiana delle Bioplastiche e dei Materiali Biodegradabili e Compostabili, spese liquidate nella somma complessiva di €. 13.450, oltre al rimborso delle spese forfettarie ed agli accessori di legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 marzo 2015.

Il Presidente Estensore  
*Dott. Marina Anna Tavassi*

